

REGOLAMENTO
per la candidatura al Consiglio di Amministrazione
Cooperativa di SAN VITO di CADORE

Articolo 1 - Numero di amministratori

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri individuato dallo Statuto;
2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i Soci cooperatori.

Articolo 2 - Cause di ineleggibilità e decadenza

1. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi nonché chi è stato condannato ad una sanzione che importi l'interdizione, anche temporanea, dalla carica di amministratore di società di capitali e di enti con personalità giuridica privata.
2. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, il dipendente assunto a tempo indeterminato della Cooperativa e il socio non residente nel territorio in cui la Cooperativa svolge la propria attività.

Articolo 3 - Cause di incompatibilità

1. L'amministratore, salvo autorizzazione dell'assemblea dei soci, non può assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile né essere amministratore o direttore generale in società concorrenti alla Cooperativa, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi rispetto a quella svolta dalla Cooperativa.
2. Sono comunque valide ed in questa sede richiamate le disposizioni previste da legislazione speciale che prevedono particolari casistiche di incompatibilità.

Articolo 4 - Proposte di candidatura

1. Le proposte di candidatura alla carica di consigliere di amministrazione devono pervenire alla Cooperativa entro il 29 gennaio dell'anno in cui si terrà l'Assemblea elettiva.
2. Le proposte di candidatura dovranno pervenire su apposita modulistica brevi manu, tramite e-mail, PEC o raccomandata alla Cooperativa, unitamente alla documentazione richiesta.
3. Le proposte di candidatura, sottoscritte dai singoli candidati, devono essere corredate dalle dichiarazioni dei singoli candidati di accettare la carica in caso di elezione, nonché da dichiarazioni che attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.
4. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di verificare e valutare possibili cause di incompatibilità o di ineleggibilità che dovranno eventualmente essere comunicate al candidato almeno 15 giorni prima dell'assemblea elettiva.

5. In caso di nomina, la Cooperativa procederà con i necessari ulteriori adempimenti per formalizzare l'incarico: nel caso in cui il candidato, una volta eletto, decida di ritirare la propria accettazione alla carica, sarà suo onere comunicarlo entro 2 giorni dalla data dell'Assemblea che lo ha nominato.

Articolo 5 - Presentazione dei candidati

1. I nominativi dei candidati verranno comunicati ai Soci con documentazione disponibile presso i punti vendita almeno 15 giorni prima della data prevista per l'Assemblea. Questi verranno elencati in ordine alfabetico del cognome; ogni candidato dovrà fornire un testo di presentazione di massimo 500 caratteri da riportare nella documentazione per i Soci.
2. Durante l'Assemblea i candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione avranno a disposizione 5 minuti per presentarsi e motivare la loro candidatura.

Articolo 6 - Schede per l'elezione

1. Le schede sono predisposte dalla Società e possono anche permettere l'elezione di più cariche sociali contemporaneamente.
2. Non saranno valide schede di votazione diverse da quelle predisposte dalla Società.
3. Nelle schede da utilizzare per le nomine alle cariche sociali il Consiglio di Amministrazione può indicare i nomi dei candidati proposti.
4. I soci scelgono esprimendo le proprie preferenze con un segno di barratura accanto ai nomi dei candidati, oppure scrivendo sulla scheda il nome dei candidati preferiti. Il numero di preferenze espresso non può essere complessivamente superiore al numero di rappresentanti da eleggere per ciascuna scheda e, qualora il numero di preferenze espresse fosse superiore, la scheda in questione viene considerata nulla.
5. Le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche.
6. Può essere indicato anche il solo cognome di un candidato; se vi sono più candidati con lo stesso cognome, occorre aggiungere anche il nome proprio del prescelto. In caso di omonimia tra un candidato ed altri soci il voto si intende sempre attribuito al candidato.
7. A parità di voti si intende eletto il più anziano in età.
8. Esaurito lo spoglio, le schede saranno inserite in un plico sigillato a firma degli scrutatori e custodito presso la sede amministrativa della Società.

Articolo 7 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si intendono richiamate le norme del Codice civile, delle leggi speciali in materia di società cooperative a mutualità prevalente e dello Statuto Sociale.
2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore successivamente all'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.
3. Tutti i candidati sono obbligati a rispettare quanto previsto dal presente Regolamento, compresi gli Amministratori in scadenza che intendono ripresentare la propria candidatura.